

# Statuto della Associazione "ME'CA Montagnana E' Città Aperta"

**Sede, costituzione, durata, oggetto sociale**



## **Art. 1 - Denominazione**

La costituzione originaria è del 21 febbraio 2011. E' costituita l'Associazione Culturale Ricreativa, denominata ME'CA Montagnana E' Città Aperta APS . Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla Legge 383 del 7/12/2000. L'Associazione assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale; *per effetto alla sua iscrizione n. 34 all'albo Nazionale come associazione affiliata a FITE L* E in conseguenza alla sua iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale l'acronimo "APS" è parte integrante della denominazione sociale della Associazione.

## **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Montagnana, Via Matteotti 57, ed ha durata a tempo indeterminato. Il cambio della sede non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicato agli enti interessati.

## **Art. 3 - Fini dell'Associazione**

L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 4 - Principi e Scopi Generali della Associazione**

L'Associazione si pone come scopo statutario il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legge 117/2017 e in particolare:

- a) Promuove e realizza iniziative di carattere ricreativo , culturale e artistiche di interesse sociale.

- b) Promuove e organizza attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- c) Organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorisce e sollecita iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) Promuove l'assistenza e la solidarietà fra i soci.
- f) Sono parte integrante delle attività associative i suoi principali quattro progetti:
  - 1. **REPLICA DELLA TESI.** Democratizza la cultura nel territorio e favorisce l'Orientamento Universitario.
  - 2. **SCUOLA DELLA SALUTE** "La Salute SI Impara". Attività di informazione e percorsi di formazione mirati a garantire prevenire e mantenere lo stato di Salute e Benessere Individuale e collettivo.
  - 3. **SCUOLA DI TESSITURA** "Tradizione & Innovazione", Garantire la trasmissione culturale e artistica della tradizione Tessile locale e non solo.
  - 4. **LA RICCHEZZA EDUCATIVA** nella "Comunità Partecipante". Allargare gli orizzonti a vantaggio di un territorio coeso e solidale.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'Associazione svolge le attività di interesse generale, in via principale e in favore dei propri associati loro familiari o terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017, ed in particolare quelle indicate con le lettere:

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale (**lett. I**); In particolare *"la partecipazione attiva" delle persone: finalizzata a valorizzare talenti e potenzialità anche residuali, nei processi di crescita umana, di realizzazione personale, all'interno di un contesto sociale comunitario, partecipante e inclusivo; coerenti con i 7 valori obiettivo ME'CA. Di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- b) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. K**) *"Attività Turistiche", finalizzate al sostegno delle attività turistiche del territorio attraverso la sua promozione*
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche (**lett. T**). *Corsi, laboratori e attività sportive, didattiche e formative; volte al raggiungimento della salute e benessere sia individuale che collettivo in un'ottica di formazione permanente che accompagna ogni persona nell'intero arco di vita;*

La associazione inoltre opererà per:

- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e il carattere secondario e strumentale è documentato nel bilancio.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Affiliati anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

## **Soci**

### **Art. 5 - Identificazione dei soci**

Possono essere soci tutte le persone residenti nel territorio Italiano che condividono le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Sono altresì ammessi a prendere parte all'associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta.

Possono altresì aderire associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il numero di questi ultimi non superi il 50% delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di Socio si acquisisce con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione presentata allo stesso e con il versamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, incluso quello derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento

delle quote associative *hanno diritto ad un voto in assemblea*, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

## **Diritti e Doveri dei Soci**

### **Art. 6 - Diritti dei soci**

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
- c) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- d) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (*quindici*) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 7 – Recesso dall'Associazione**

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

### **Art. 8 - Documentazione dei soci**

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

## **Art. 9 - Pagamento della quota**

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

## **Art. 10 - Espulsione dei soci**

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento, ai Probiviri se eletti o al Collegio dei Revisori dei Conti che nella occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Probiviri.

## **Organi dell'Associazione**

### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- la Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (se eletto)
- il Collegio dei Probiviri (se eletto)

## **Art. 12 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

## **Art. 13 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante.

### *L'Assemblea Ordinaria dei soci:*

1. Elegge e revoca i componenti del Direttivo;
2. Elegge/ Revoca i Revisori dei Conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il Collegio dei Probiviri quando previsti;
3. Approva il Bilancio Consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. Approva il Bilancio Preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
5. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza
7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

### *L'Assemblea Straordinaria:*

- 1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
  - 2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione:
- Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

## **Art. 14 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è

convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

#### **Art. 15 - Convocazioni dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo entro ventiquattro ore dopo la prima convocazione. la assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **Art. 16 - Votazioni**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

#### **Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 11, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 4 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente

#### **Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

#### **Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- elegge la Presidenza
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché gli adempimenti connessi;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- I componenti del Comitato Direttivo che, senza giustificazione, non intervengono a quattro sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal CD. Lo stesso dicasi se sussistono motivi di conflitto di interesse; essi sono sostituiti con deliberazione dell'assemblea soci.
- La convocazione può essere inoltre decisa su domanda di uno dei suoi componenti.



- Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono prese con voto espresso a maggioranza assoluta degli interventi. Le votazioni sono espresse per appello nominale, ovvero con voto segreto qualora si discuta l'operato di qualcuno dei suoi componenti che non prenderà parte alla deliberazione. In caso di parità dei voti, prevale la proposta a favore della quale ha votato il Presidente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

#### **Art. 20 - Compiti del Presidente**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un Vice Presidente eletto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente nei casi di urgenza, agisce con i poteri del CD al quale riferisce alla prima adunanza.

#### **Art. 21 - Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà ogni 90 giorni ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei Revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età.

Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Se non eletto, il Collegio dei Probiviri nelle sue funzioni, viene sostituito dai componenti del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.

Tutti i Soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

## **Patrimonio dell'Associazione**

### **Art. 22 - Fondo patrimoniale**

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni delle attività.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- Entrate da attività diverse;
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

### **Art. 23 - Quote annue**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.



## **Rendiconto economico-finanziario**

### **Art. 24 - Esercizio del Rendiconto economico-finanziario**

Il Rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

### **Art. 25 - Esposizione del Rendiconto economico-finanziario**

Il Rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni Socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Scioglimento dell'Associazione**

### **Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

### **Art. 28 - Disposizioni post scioglimento dell'Assemblea**

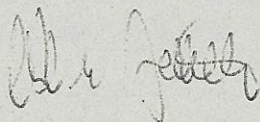
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 ad altra Associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore", salvo altra destinazione imposta dalla legge.

## **Disposizioni finali**

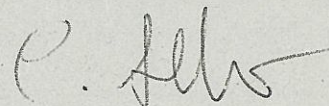
### **Art. 29 - Varie ed eventuali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si applica la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative.

Il Segretario



Il Presidente



Montagnare 4 luglio 2023

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ESTE |                |
| REG. A ESTE IL <b>5 LUG. 2023</b>                    | SERIE <b>3</b> |
| ESATTI EURO <b>1710,50</b>                           |                |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO  
**Daniel GARBIN**